

Autorizzazione alla stipulazione di un contratto di sub-comodato avente a oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di parte dell'immobile denominato compendio "Miralago" sito in via Cristoph Hartung Von Hartungen n.4, nel Comune di Riva del Garda, catastalmente identificata da parte della p.ed. 3750 e dalle pp.edd. 3746, 3751 e 3752 C.C. Riva >--<, il modulo prefabbricato ubicato a nord dell'immobile e l'area esterna recintata - parte della p.f. 3442 C.C. Riva, destinata ad attività didattiche del Liceo "A. Maffei", ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Determinazione n. 8587 del 05/08/2026

Autorizzazione alla stipulazione di un contratto di sub-comodato avente a oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di parte dell'immobile denominato compendio "Miralago" sito in via Cristoph Hartung Von Hartungen n.4, nel Comune di Riva del Garda, catastalmente identificata da parte della p.ed. 3750 e dalle pp.edd. 3746, 3751 e 3752 C.C. Riva >---<, il modulo prefabbricato ubicato a nord dell'immobile e l'area esterna recintata - parte della p.f. 3442 C.C. Riva, destinata ad attività didattiche del Liceo "A. Maffei", ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

N. 8587 DI DATA 5 AGOSTO 2026
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:

Autorizzazione alla stipulazione di un contratto di sub-comodato avente a oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di parte dell'immobile denominato compendio "Miralago" sito in via Cristoph Hartung Von Hartungen n.4, nel Comune di Riva del Garda, catastalmente identificata da parte della p.ed. 3750 e dalle pp.edd. 3746, 3751 e 3752 C.C. Riva >----- alla normativa in materia di prevenzione incendi e all'utilizzo didattico da parte del Liceo A. Maffei. Sarà cura del Comodatario definire nel dettaglio il progetto e le attività legate all'esecuzione delle opere e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Parimenti tutte le spese per manutenzioni straordinarie sostenute per servirsi della cosa ai sensi dell'art. 1808 del Codice civile restano a carico del comodatario senza diritto ad alcun rimborso.

Resta inteso che l'esecuzione di tutti gli interventi è subordinata all'acquisizione dei relativi titoli abilitativi nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia e di settore vigente.

Gli interventi di natura straordinaria che si rendessero necessari nel corso della durata del contratto diversi da quelli elencati al primo periodo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comodante. Nel caso il presente atto costituisce titolo idoneo, ai sensi della normativa vigente, ai fini della presentazione delle istanze e dell'ottenimento dei titoli edilizi necessari.

Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura o specie ai locali senza il permesso di cui sopra, l'Amministrazione comodante avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del comodatario ed il risarcimento di tutti i danni.

Resta fin d'ora convenuto che, alla scadenza del contratto o in caso di cessazione anticipata dello stesso, il Comodatario sarà tenuto, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato originario dell'immobile. In alternativa, a discrezione dell'Ente Comodante, le opere e i miglioramenti realizzati resteranno acquisiti all'immobile in virtù del principio dell'accessione, ai sensi 8

Num. prog. 14 di 18

degli articoli 934 e seguenti del Codice Civile, senza che al Comodatario spetti alcuna indennità o compenso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

Gli incaricati del Comune di Riva del Garda potranno accedere al complesso immobiliare per verificarne l'uso conforme al contratto da parte del comodatario.

ART. 7 - SUDDIVISIONE DEGLI ONERI

Le parti si danno reciprocamente atto che i locali saranno destinati all'uso scolastico dell'Ente utilizzatore che sarà legittimato ad assumere gli oneri di funzionamento e le spese per le manutenzioni ordinarie di cui all'art. 5.

Resta inteso che in caso di criticità riscontrate dal Comodante, conseguenti al trasferimento degli oneri di cui al presente articolo, il Comodatario resterà

l'unico referente e l'unico responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

Le parti prendono atto che i locali sono coperti da assicurazione per i rischi di incendio e Responsabilità Civile. Spetta al Comodatario provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà che saranno sistemati all'interno dei locali concessi. Il Comodatario è inoltre tenuto ad attivare per tutta la durata del presente contratto una polizza assicurativa relativa al rischio locativo, ricorso terzi e per Responsabilità

Civile per l'espletamento dell'attività svolta, con l'inclusione dei danni provocati dagli utilizzatori e da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività dell'Istituzione scolastica, con totale esonero dell'Amministrazione comodante da ogni responsabilità civile verso terzi, e 9

Num. prog. 15 di 18

considerando l'Amministrazione Comunale e la proprietaria superficiaria Lido di Riva del Garda Srl come terzi.

ART. 9 - RICONSEGNA DEL BENE

Al termine del comodato o all'atto della cessazione anticipata, i locali oggetto del presente atto dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione comodante con apposito verbale di riconsegna sottoscritto tra le parti, libero da persone o cose, nel medesimo stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso in conformità del presente atto.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 11 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, rispettivamente:

- il comodante dichiara di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo pec _____;

- il comodatario dichiara di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo pec _____;

Per qualunque controversia relativa al presente atto il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico del sub-comodatario senza diritto di rivalsa.

10

Num. prog. 16 di 18

ART. 13 - NORME FISCALI

Agli effetti fiscali il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 5, comma 4, parte I della Tariffa allegata al D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme del codice civile, delle leggi e degli usi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda, il Per il Subcomodante Per il Subcomodatario 11

Num. prog. 17 di 18